



28.6.2013

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 898/2012, presentata da Fabrizio Gianni, cittadino italiano, sulla destituzione da incarichi di consulente per l'Unione europea del professor Francesco Bruno

1. Sintesi della petizione

La petizione chiede la destituzione da eventuali incarichi di consulenza presso le istituzioni dell'Unione europea del criminologo Francesco Bruno.

Le ragioni di tale richiesta sono alcune sue dichiarazioni sull'omosessualità e le comunità ebraiche.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 6 novembre 2012. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 28 giugno 2013

"In generale, anche se la libertà di espressione rappresenta uno degli elementi basilari delle società democratiche, sancito dall'articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali, le espressioni di razzismo, xenofobia, nonché omofobia e transfobia costituiscono una violazione inaccettabile della dignità umana che è incompatibile con i valori fondamentali dell'Unione europea.

Nel contesto dell'assegnazione di appalti con la Commissione, tutti gli appalti pubblici finanziati interamente o in parte dal bilancio dell'UE, devono rispettare i principi di trasparenza, proporzionalità, parità di trattamento e non discriminazione. L'impiego di rigide norme predefinite tra cui, in particolare, dei criteri di esclusione, è fondamentale al fine di garantire il rispetto di tali principi nelle procedure della Commissione.

Gli articoli 106, paragrafo 1, e 131, paragrafo 4, del regolamento finanziario¹ stabiliscono che in linea generale sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti i candidati, offerenti o richiedenti:

a) i quali siano in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, concordato preventivo, cessazione d'attività o in ogni altra situazione analoga risultante da una procedura della stessa natura prevista nelle disposizioni legislative e o regolamentari nazionali, ovvero a carico dei quali sia in corso un procedimento di tal genere;

b) nei confronti dei quali sia stata pronunciata una condanna, con sentenza passata in giudicato di un'autorità competente di uno Stato membro, per qualsiasi reato che incida sulla loro moralità professionale, anche qualora tale condanna sia stata pronunciata nei confronti delle persone aventi poteri di rappresentanza, di decisione o di controllo sui candidati o sugli offerenti in questione;

c) che, in materia professionale, abbiano commesso un errore grave, accertato con qualsiasi elemento documentabile, comprese le decisioni della BEI e delle organizzazioni internazionali, dalle amministrazioni aggiudicatrici;

d) che non abbiano ottemperato ai loro obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali o agli obblighi relativi al pagamento d'imposte e tasse secondo le disposizioni legislative del paese dove sono stabiliti, del paese dell'amministrazione aggiudicatrice o del paese dove dev'essere eseguito l'appalto;

e) nei confronti dei quali sia stata emessa una sentenza passata in giudicato per frode, corruzione, partecipazione a un'organizzazione criminale, riciclaggio di proventi illeciti o qualsiasi altra attività illecita che leda gli interessi finanziari dell'Unione, anche qualora tale sentenza sia stata emessa nei confronti delle persone aventi poteri di rappresentanza, di decisione o di controllo sui candidati o sugli offerenti in questione;

f) i quali siano soggetti a una sanzione amministrativa di cui all'articolo 109, paragrafo 1.

Tali criteri di esclusione sono concepiti al fine di determinare se un operatore è qualificato o meno per la partecipazione alle procedure di appalto in modo da proteggere gli interessi finanziari dell'Unione.

Per quanto riguarda il caso specifico menzionato nella petizione, la Commissione non possiede alcuna registrazione di pagamento diretto effettuato per i servizi prestati da una persona recante il nome sopraccitato.

Conclusione

Sulla base degli elementi forniti nella petizione, la Commissione non può intervenire nel caso

¹ Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2012 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

in questione."